


Copyright European Chemicals Agency

Calendario REACH: Scadenze RegISTRAZIONI Sostanze



- CMR: Sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione
- R50/53: Sostanze classificate come altamente tossiche per gli organismi acquatici e che possono provocare effetti a lungo termine negativi per l'ambiente

Fonte: Elaborazioni IPI

Il Ministero dello Sviluppo Economico è responsabile della gestione dell'Helpdesk nazionale REACH. Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella gestione dell'Helpdesk Nazionale REACH, si avvale della collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica di ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.



Ministero dello Sviluppo Economico –
DGPICPMI
Via Molise 2, 00187 Roma - Italia
helpdesk-reach@sviluppoeconomico.gov.it
<http://reach.mise.gov.it/>

REACH - Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals



REACH:

La disciplina più ambiziosa per la sicurezza delle sostanze chimiche

HELPDESK NAZIONALE

ATTIVITÀ DELL'HELPDESK NAZIONALE

L'Helpdesk REACH è il servizio nazionale istituito per fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del Regolamento (CE) n.1907/2006 in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche.

Il servizio di assistenza è pubblico, gratuito e in lingua italiana.

L'Helpdesk risponde

L'Helpdesk REACH risponde alle richieste di chiarimento sugli obblighi del REACH poste dagli utenti (imprese, amministrazioni, università, etc.) mettendo a disposizione sul suo sito web:

- FAQ elaborate dall'ECHA e dagli Stati Membri in lingua italiana

- accesso agli sportelli informativi territoriali sul Regolamento REACH della rete Enterprise Europe Network

- risposte dirette a quesiti specifici posti dagli utenti individualmente. I quesiti possono essere trasmessi on-line, previa registrazione sul sito dell'Helpdesk.

Le risposte sono fornite per iscritto entro 15 giorni dalla ricezione. Quesiti particolarmente complessi o che necessitano di un confronto con gli helpdesk degli altri Stati Membri, con l'ECHA e la Commissione Europea possono richiedere tempi più lunghi.

Comunicazione e informazione

L'Helpdesk REACH promuove e realizza iniziative di informazione sul Regolamento REACH, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, con gli sportelli informativi territoriali sul Regolamento REACH della rete Enterprise Europe Network e con le associazioni imprenditoriali. Numerosi sono i seminari, workshop e conferenze su base territoriale e settoriale organizzati dal 2008 ad oggi per informare le imprese, discutere criticità e proporre soluzioni. L'Helpdesk organizza anche seminari on-line. Sul sito web sono disponibili informazioni sugli eventi passati e in programmazione.

Incontri face to face con le imprese

Gli esperti dell'Helpdesk REACH incontrano singolarmente le imprese che ne fanno richiesta per discutere specifici quesiti riguardanti l'applicazione del Regolamento.

Servizio di assistenza allo Scaling

L'Helpdesk nazionale REACH mette a disposizione un servizio on-line gratuito di assistenza allo scaling realizzato dall'ENEA. Il servizio è dedicato agli utilizzatori di sostanze chimiche, che necessitano di capire se il proprio uso e le proprie condizioni operative sono coperte dagli scenari di esposizione allegati alle schede dati di sicurezza ricevute dai fornitori.

Attività di formazione

L'Helpdesk REACH promuove la formazione di imprese, amministrazioni, associazioni di categoria, e altri enti di supporto alle imprese, sugli obblighi del Regolamento REACH, con particolare attenzione alle competenze richieste per le valutazioni d'impatto socio-economico. L'Helpdesk REACH ha realizzato, in collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte un corso di formazione multimediale sul Regolamento REACH, disponibile sul sito web e fruibile sia in modalità on-line sia off-line.

IL REGOLAMENTO REACH

Dal **1° giugno 2007**, è entrato in vigore il regolamento **REACH (CE) n. 1907/2006** – acronimo di Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals – del Parlamento Europeo e del Consiglio, che sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di **sostanze chimiche** e introduce un sistema integrato per la loro **registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione**.

Registrazione 2018

Tutte le imprese dell'UE che fabbricano o importano sostanze chimiche nell'Unione Europea in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore, possono essere soggette all'obbligo di registrare queste sostanze presso l'ECHA.

Le imprese che hanno fabbricato o importato per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008 una o più sostanze soggette al cd. regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, possono effettuare una pre-registrazione tardiva e rimandare al 31 maggio 2018 la presentazione della registrazione completa. La pre-registrazione tardiva è consentita entro 6 mesi dalla prima fabbricazione o importazione della sostanza e non oltre i 12 mesi precedenti la scadenza di registrazione (quindi, al massimo entro il 31 maggio 2017).

Laddove le suddette imprese fabbrichino o importino sostanze in quantitativi superiori a 100 tonnellate all'anno, esse sono obbligate a registrarle immediatamente. In caso di mancata registrazione le imprese devono cessare l'attività.

Le imprese che, invece, fabbricano o importano una o più sostanze soggette al cd. regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, ed hanno pre-registrato queste sostanze entro il 1° dicembre 2008, devono prepararsi a presentare una registrazione completa entro il 31 maggio 2018. Qualora ciò non avvenga, le imprese dovranno interrompere la produzione o l'importazione.

Poiché il processo di registrazione ai sensi del regolamento REACH non è immediato, è **essenziale che le imprese si preparino con sufficiente anticipo**. ECHA ha semplificato il processo di registrazione in 7 fasi. Ognuna di queste fasi è dettagliatamente descritta, con informazioni e suggerimenti chiave, nonché documenti guida, sul sito dell'ECHA.

Sostanza soggetta ad un regime transitorio: una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

> è compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);

> è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;

> è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004 prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dal fabbricante o dall'importatore ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale.

Valutazione, Autorizzazione e Restrizione

Il REACH, oltre alla registrazione, prevede:

> **la valutazione dei test supplementari proposti dalle imprese e delle sostanze considerate "prioritarie"**

> **la "valutazione della sicurezza chimica" e la predisposizione di una relazione sulla sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità superiore a dieci tonnellate/anno**

> **l'autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze "estremamente preoccupanti" (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione in categoria 1 e 2, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche – PBT –, le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili – vPvB, le sostanze interferenti endocrini – ECD – e le sostanze con proprietà equivalenti a quelle appartenenti ai gruppi indicati)**

> **l'adozione di restrizioni per le sostanze e i preparati che presentano determinati pericoli per l'ambiente e la salute umana**

> **l'istituzione di un'Agenzia europea per le sostanze chimiche con compiti tecnico-scientifici e di coordinamento**

> **la modifica e l'abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di unificare il corpo normativo in materia di sostanze chimiche, eliminando l'attuale distinzione tra "nuove" sostanze e sostanze "esistenti"**

> **la considerazione dell'impatto potenziale della nuova regolamentazione sulle PMI e la necessità di evitare discriminazioni nei loro confronti.**

Soggetti coinvolti

In relazione alle procedure contemplate dal Regolamento REACH, il numero dei soggetti coinvolti, sia nel settore privato che nel settore pubblico, sarà inevitabilmente elevato. Per quanto riguarda il settore privato, i soggetti coinvolti sono prevedibilmente:

> **produttori e importatori di sostanze in quanto tali**

> **produttori e importatori di preparati**

> **produttori e importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate**

> **produttori e importatori di articoli contenenti sostanze "estremamente preoccupanti"**

> **utilizzatori "a valle" di sostanze, preparati e articoli**

> **consumatori finali**

> **laboratori di saggio**

> **centri privati di ricerca**

> **associazioni di categoria**

> **servizi di consulenza privati**

L'ECHA

L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA - European Chemicals Agency) ha sede in Finlandia ad Helsinki, ed è ufficialmente divenuta operativa dal 1° giugno 2008. Presta la sua consulenza e attività di indirizzo agli Stati membri dell'UE in modo da garantire un'applicazione uniforme del Regolamento REACH in tutti gli Stati membri. Più nello specifico, l'Agenzia diffonde le informazioni agli Stati membri

e alle altre parti interessate e cura l'aggiornamento della base di dati che costituisce la fonte principale delle informazioni che saranno messe a disposizione delle Autorità nazionali competenti, nonché la fonte delle informazioni non riservate comunicate su richiesta. L'Agenzia, inoltre, deve:

> **comunicare al pubblico informazioni sulle sostanze che sono state o sono oggetto di valutazione**

> **elaborare documenti destinati alle imprese e riguardanti gli obblighi di queste nell'ambito del sistema REACH**

> **mettere in atto un servizio d'assistenza tecnica, incaricato di collaborare con i servizi corrispondenti delle competenti Autorità nazionali**

> **presiedere i vari Comitati tecnici previsti dal Regolamento con la partecipazione degli Stati membri nei vari ambiti di applicazione**

> **interagire con la Commissione europea ed il Parlamento europeo in merito all'applicazione del Regolamento**

<http://echa.europa.eu/>

<http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form>